Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel. 011.8198527 – 011.5694042

Torino, 02.07.2025

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: **Bonus mamme 2025**

Il DL 95/2025 recante *"Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali"* è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 149 del 30 giugno 2025. Il decreto disciplina, all'art. 6, una **misura transitoria** di integrazione al reddito per le **lavoratrici madri** per il solo anno 2025.

La prestazione sarà **a carico dell'INPS**, le lavoratrici dovranno presentare domanda nel rispetto delle seguenti condizioni:

- lavoratrici madri **dipendenti** con esclusione dei rapporti di lavoro domestico
- lavoratrici madri **autonome** iscritte a:
    a) gestioni previdenziali obbligatorie autonome
    b) casse di previdenza professionali
    c) gestione separata INPS

Sono previste due fattispecie:

- madri con **due figli**, purché il secondo figlio non abbia compiuto 10 anni nel mese di riferimento;
- madri con **più di due figli**, purché il figlio più piccolo non abbia compiuto 18 anni nel mese di riferimento non coperto dalla vigenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In entrambi i casi, è richiesto un **reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui**.

L'importo dell'integrazione **è pari a 40 euro mensili** per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività autonoma.

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel. 011.8198527 – 011.5694042

La corresponsione del beneficio avviene in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2025, in sede di liquidazione della mensilità del medesimo mese. L'importo complessivo è calcolato in relazione ai mesi (o frazioni di mese) di spettanza tra gennaio e novembre 2025.

L'importo:

- non è imponibile ai fini fiscali;
- non concorre alla base imponibile previdenziale;
- non rileva ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel. 011.8198527 – 011.5694042

Torino, 02.07.2025

Ai signori Clienti
Loro Sedi

Oggetto: **Bonus mamme 2025**

Il DL 95/2025 recante *"Disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali"* è stato pubblicato in G.U. Serie Generale n. 149 del 30 giugno 2025. Il decreto disciplina, all'art. 6, una **misura transitoria** di integrazione al reddito per le **lavoratrici madri** per il solo anno 2025.

La prestazione sarà **a carico dell'INPS**, le lavoratrici dovranno presentare domanda nel rispetto delle seguenti condizioni:

- lavoratrici madri **dipendenti** con esclusione dei rapporti di lavoro domestico
- lavoratrici madri **autonome** iscritte a:
    a) gestioni previdenziali obbligatorie autonome
    b) casse di previdenza professionali
    c) gestione separata INPS

Sono previste due fattispecie:

- madri con **due figli**, purché il secondo figlio non abbia compiuto 10 anni nel mese di riferimento;
- madri con **più di due figli**, purché il figlio più piccolo non abbia compiuto 18 anni nel mese di riferimento non coperto dalla vigenza di un contratto di lavoro a tempo indeterminato.

In entrambi i casi, è richiesto un **reddito da lavoro non superiore a 40.000 euro annui**.

L'importo dell'integrazione **è pari a 40 euro mensili** per ciascun mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro o dell'attività autonoma.

Carlassara Giancarlo
Consulente del Lavoro
Via Monferrato 23 – 10131 Torino
Tel. 011.8198527 – 011.5694042

La corresponsione del beneficio avviene in un'unica soluzione nel mese di dicembre 2025, in sede di liquidazione della mensilità del medesimo mese. L'importo complessivo è calcolato in relazione ai mesi (o frazioni di mese) di spettanza tra gennaio e novembre 2025.

L'importo:

- non è imponibile ai fini fiscali;
- non concorre alla base imponibile previdenziale;
- non rileva ai fini della determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE), di cui al DPCM 5 dicembre 2013 n. 159.